

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro « ad interim »**

del Bilancio e della Programmazione Economica

(CRAXI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1984

Interventi per informazioni commerciali

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi connessi al controllo dell'aumento dei prezzi sono noti e ben note sono pure le necessità di porre in essere una campagna informativa e di orientamento nei confronti dei consumatori e degli operatori che svolgono attività di promozione e di intermediazione, attraverso la diffusione delle necessarie conoscenze, al fine di fornire un appoggio agli sforzi che si stanno compiendo per accelerare il rientro del tasso di inflazione entro i limiti prestabiliti dal Governo.

Il presente disegno di legge prevede l'effettuazione della suddetta campagna di informazione commerciale (art. 1), con una previsione di spesa di lire 3 miliardi (art. 2), comprese le spese già sostenute a decorrere dal 1° febbraio 1984 per una prima pubblicizzazione di prodotti a prezzo contenuto (stampa dei listini e loro distribuzione agli operatori economici e pubblicità dell'iniziativa sui giornali) e una indagine sulla rispondenza degli operatori economici del settore distributivo alla diffusione dei prodotti stessi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione di una campagna di informazione commerciale intesa a fornire ai consumatori ed operatori economici le più ampie conoscenze del mercato è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984.

Negli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative indicate dal programma di cui al primo comma, si intendono compresi anche quelli già sostenuti, a qualsiasi titolo, da soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a partire dal 1° febbraio 1984.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.